DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 1

Principi generali

La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. I rapporti tra gli ordinamenti di cui al comma 1 sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

Versione in vigore dal 20 agosto 2003, non più in vigore dal 19 ottobre 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva
Estremi	Decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-giustizia-sportiva/art-1-principi-generali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it